

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA

Provincia di Alessandria

***REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO***

INDICE

Articolo 1 - Finalità del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione della Commissione	3
Articolo 3 - Composizione della commissione.....	3
Articolo 4 - Nomina, durata e compensi	4
Articolo 5 - Casi di incompatibilità	5
Articolo 6 - Casi di decadenza	5
Articolo 7 - Attribuzioni	6
Articolo 8 - Organi e procedure	6
Articolo 9 - Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione	7
Articolo 10 - Termini per l'espressione del parere.....	8
Articolo 11 - Norma di rinvio.....	8
Articolo 12 - Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento.....	8

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento (anche in forma associata) della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Castellazzo Bormida istituita ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n° 42, dell'articolo 4 della Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i., secondo i criteri per la verifica di idoneità nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio stabiliti dall'Allegato A) alla D.G.R. 34-10229 del 01/12/2008 modificata con D.G.R 16 dicembre 2008, n. 58-10313 e con D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 2-2640.

Articolo 2 - Istituzione della Commissione

- 1) La Commissione Locale del Paesaggio (di seguito chiamata CLP o Commissione) è l'organo tecnico Comunale nel settore paesaggistico ambientale, in possesso dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del D. Lgs 42/2004; esprime pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche delegate ai Comuni e svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale di Castellazzo Bormida. A seguito di specifiche e successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Articolo 3 - Composizione della commissione

- 1) La Commissione è composta da 5 soggetti dotati di professionalità tecnica, in grado di garantire la multidisciplinarietà e l'adeguato livello di competenza tecnico-scientifica necessari per una corretta valutazione degli interventi proposti, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'architettura, al restauro e al recupero dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del patrimonio naturale;
 - b) laurea ingegneristica con competenze in materia di pianificazione territoriale, tutela ambientale, dissesto idrogeologico e difesa del suolo
 - c) diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a), nonché di attestato di partecipazione a un corso di specializzazione di formazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione Piemonte secondo

le modalità stabilite nell'Allegato "C" della Deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2020, n. 2-2640;

- d) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata pluriennale esperienza maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di cui alla lettera a);
- 2) L'esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione o alle dipendenze della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline sopra specificate e in particolare, l'esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di almeno:
 - a) cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento;
 - b) sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello;
 - c) dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
- 3) Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, risulteranno dal curriculum individuale.
- 4) Non possono far parte della C.L.P. contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla CLP. Pertanto i componenti potranno essere scelti tra tecnici dipendenti di amministrazioni pubbliche purché non alle dipendenze del Comune di Castellazzo Bormida e del/i Comune/i convenzionati.

Articolo 4 - Nomina, durata e compensi

- 1) La Commissione è nominata dalla Giunta comunale del comune capofila, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 3.
- 2) La durata in carica della Commissione, non può superare i cinque anni e il mandato dei membri è rinnovabile una sola volta.
- 3) Alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.
- 4) I componenti della CLP possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi

momento, dandone comunicazione scritta e motivata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, ma resteranno in carica fino alla nomina del sostituto.

- 5) Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti, se adeguatamente documentati, previa verifica della disponibilità finanziaria dell'Ente capofila.

Articolo 5 - Casi di incompatibilità

- 1) I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione edilizia e/o di altre commissioni operanti nel settore urbanistico-edilizio.
- 2) I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula (anche virtuale); dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere.
- 3) Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'Amministrazione interessata, gli Amministratori comunali locali (Sindaco, Assessori, Consiglieri), i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
- 4) Vi è interesse sull'argomento quando il componente della CLP partecipa alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, quando partecipi all'istanza di autorizzazione paesaggistica, quando sia proprietario, possessore, usufruttuario o titolare in via esclusiva o in comunione con altri, di diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della CLP, quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente o affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

Articolo 6 - Casi di decadenza

- 1) I componenti della CLP decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate all' articolo 5;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
- 2) Le incompatibilità di cui all'articolo 5, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente della CLP.
- 3) Ricorrendo le situazioni di cui all'art. 5, la decadenza è pronunciata con deliberazione della giunta comunale.

Articolo 7 - Attribuzioni

- 1) La Commissione, nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
 - a) esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune;
 - b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma della L. R. n. 56/77 e s.m.i.;
 - c) svolge l'attività istruttoria e di valutazione delle procedure VAS, in qualità di organo tecnico;
- 2) La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
- 3) La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
- 4) Valuta altresì, anche sulla base di istruttoria da parte dell'Ufficio Edilizia Privata, la congruità degli importi relativi alle perizie di stima di cui all'art. 167, comma 5 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio; tale articolo stabilisce che *“qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinata previa perizia di stima”*.

Articolo 8 - Organi e procedure

- 1) La Commissione elegge nella prima seduta il Presidente. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato dalla Commissione stessa.
- 2) La Commissione si riunisce su convocazione del Responsabile del Procedimento Amministrativo a mezzo posta certificata o mail ordinaria.

- 3) Le sedute della Commissione si svolgeranno preferibilmente in modalità telematica, tramite la piattaforma digitale in dotazione al Comune, previa comunicazione del link per il collegamento da parte del Responsabile del procedimento Amministrativo a mezzo di posta certificata o mail ordinaria.
- 4) Le riunioni della CLP non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno tre dei componenti della stessa.
- 5) Le funzioni di segretario sono svolte dal Responsabile del Procedimento delle autorizzazioni paesaggistiche, un dipendente comunale senza diritto di voto.
- 6) I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto; a parità di voto prevale quello del Presidente.
- 7) La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
- 8) Il Responsabile del Procedimento delle autorizzazioni paesaggistiche, redige il verbale della seduta.
- 9) Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
- 10) Il verbale è firmato dal Responsabile del Procedimento delle autorizzazioni paesaggistiche, dal Presidente della Commissione e dai membri componenti.

Articolo 9 - Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione

- 1) L'Amministrazione, attraverso proprio personale, istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 42/04 o, nei casi di procedura semplificata, ai sensi di cui al D.P.R. 31/2017 dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
- 2) Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.
- 3) Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti, l'Amministrazione nomina un apposito Responsabile del Procedimento in modo da garantire differenziazione tra attività di

tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

- 4) Nel procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. 13/02/2017, n° 31, non è obbligatorio richiedere il parere della CLP; il requisito di autonomia tra i due procedimenti sarà comunque garantito attraverso l'individuazione di due distinti Responsabili del Procedimento.

Articolo 10 - Termini per l'espressione del parere

- 1) La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nel precedente art. 9.
- 2) La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.
- 3) In caso di procedura ordinaria ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 22/01/2004 n. 42, la CLP dovrà esprimersi entro 40 giorni dal ricevimento dell'Istanza da parte dell'Ente.
- 4) In caso di procedura semplificata, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.P.R. 13/02/2017 n. 31 la CLP dovrà esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'Ente.

Articolo 11 - Norma di rinvio

- 1) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

Articolo 12 - Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

- 1) In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico della deliberazione di approvazione.
- 2) Con l'approvazione del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme adottate dai Comuni associati che risultino in contrasto insanabile con quanto disposto dalla regolamentazione di questa materia.
- 3) Le disposizioni aventi forza di legge eventualmente sopravvenute e in contrasto o non compatibili con quelle del presente Regolamento, aggiornano automaticamente le norme non conformi fino al loro adeguamento.

- 4) La Giunta e il Responsabile del Servizio, ciascuno per quanto di competenza, adottano i provvedimenti previsti dal presente Regolamento nonché quelli attuativi di legge o ritenuti necessari, anche al fine di conseguire una maggiore semplificazione, efficacia, celerità ed economia dei procedimenti amministrativi ivi contemplati.
- 5) Il Regolamento, successivamente alla sua entrata in vigore, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

- **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 17 del 06/10/2025 pubblicata all'Albo Pretorio Telematico dal 07/10/2025 al 21/10/2025, esecutiva dal 17/10/2025;
- **Entrata in vigore:** 22/10/2025.